

CODICE ETICO

Approvato da Consiglio di Amministrazione il 24/06/2021

Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31/10/2023

(aggiornato al D.lgs. n. 19 del 02.03.2023 e al D.L. n. 105 del 10.08.2023)



SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Finalità, principi ispiratori e fasi attuative
- 1.2 Codice Etico
- 1.3 Oggetto e scopi di ASF San Giuliano
- 1.4 Rispetto delle norme
- 1.5 Un approccio cooperativo verso gli interlocutori
- 1.6 Comportamenti non conformi ad etica
- 1.7 Il valore della reputazione e dei doveri fiduciari
- 1.8 Il valore della reciprocità

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Imparzialità
- 2.2 Comportamento nella gestione delle attività
- 2.3 Riservatezza e utilizzo di informazioni
- 2.4 Rapporti con i Soci
- 2.5 Valore delle risorse
- 2.6 Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità
- 2.7 Integrità della persona
- 2.8 Trasparenza e completezza delle informazioni
- 2.9 Buona fede e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti
- 2.10 Qualità dei servizi e dei prodotti
- 2.11 Concorrenza leale
- 2.12 Responsabilità verso la collettività
- 2.13 Tutela ambientale

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I: Criteri di condotta in generale

- 3.1 Trattamento delle informazioni
- 3.2 Regali, omaggi e benefici
- 3.3 Comunicazione all'esterno



Sezione II: Criteri di condotta nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori

- 3.4 Selezione del personale
- 3.5 Costituzione del rapporto di lavoro
- 3.6 Gestione del personale
- 3.6.1 Valorizzazione e formazione delle risorse
- 3.6.2 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori
- 3.6.3 Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori
- 3.7 Interventi sull'organizzazione del lavoro
- 3.8 Sicurezza e salute
- 3.9 Tutela della privacy
- 3.10 Integrità e tutela della persona
- 3.11 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori
- 3.11.1 Gestione delle informazioni
- 3.11.2 Conflitto di interessi
- 3.11.3 Utilizzo dei beni della Azienda Speciale

Sezione III: Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti

- 3.12 Imparzialità
- 3.13 I contratti e le comunicazioni ai clienti
- 3.14 Stile di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori
- 3.15 Controllo della qualità
- 3.16 Coinvolgimento della clientela
- 3.17 Gestione delle posizioni creditorie

Sezione IV: Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

- 3.18 Scelta del fornitore
- 3.19 Integrità e indipendenza nei rapporti

Sezione V: Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

- 3.20 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni
- 3.21 Contributi e sponsorizzazioni
- 3.22 Rapporti con le istituzioni



3.23 Antitrust e organi regolatori

4. CONTROLLO INTERNO

- 4.1 Il sistema di controllo interno
- 4.2 L'Organo di controllo: l'organismo di Vigilanza (c.d. ODV)
- 4.3 Compiti dell'Organo di controllo in materia di attuazione e controllo del Codice Etico
- 4.4 Funzioni dell'Internal Auditing di ASF San Giuliano
- 4.5 Poteri dell'Organo di Controllo
- 4.6 Segnalazioni all'Organo di controllo
- 4.7 Segnalazioni Whistleblowing

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

6. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

- 7.1. Principi generali
- 7.2. Soggetti
- 7.3. Sanzioni nei confronti dei lavoratori
- 7.4. Sanzioni per i Dirigenti
- 7.5. Sanzioni nei confronti di Partener Commerciali, Consulenti, Collaboratori



1. INTRODUZIONE

1.1 - Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, di seguito per brevità denominato anche il "Decreto", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come Fondazione, associazioni, consorzi, aziende speciali, ecc., c.d. "Enti") per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da: a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; b) persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (Soggetti c.d. "apicali"); c) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (Soggetti c.d. "sottoposti").

Si tratta, per quanto di interesse, dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio, dei "reati societari", dei delitti contro la personalità individuale, d'abuso di mercato, del reato d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, violazione di diritti d'autore, delitti informatici, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati in materia ambientale, del reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed infine del reato di adescamento di minorenni, fattispecie di reati introdotte dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, L. n. 409 del 2001, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, L n. 62/2005, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, Legge n. 146/2006, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, L. n. 9/2013, dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, L. n. 186/2014, dalla legge 22 maggio n. 68 e dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69, dal D.Lgs n. 7 e 8 del 2016, D.Lgs n. 125/2016, dalla L. 29



ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, L. n. 167/2017, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, D.Lgs n. 21/2018, D.Lgs n. 107/2018, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, D.Lgs n. 195/2021, Legge n. 22/2022, D.Lgs n. 150/2022, D.L. n. 2/2023, D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19, D.L. 10.08.2023 n. 105 denominati, per brevità, "reati rilevanti".

Tale responsabilità si aggiunge a quella "penale" della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione dei ricordati "reati rilevanti" gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito penale.

Le **sanzioni** predisposte dal Decreto si distinguono in **pecuniarie** ed **interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in argomento qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).



La ASF ha, quindi, deciso di configurare ed adottare un proprio modello di organizzazione e gestione denominato "Modello Organizzativo", volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, composto da norme di comportamento (c.d. "Codice Etico"), da procedure e attività di controllo e da un sistema sanzionatorio.

Tale finalità è stata realizzata attraverso la preliminare individuazione dei processi a rischio presenti nelle attività svolte dalla ASF.

Con l'individuazione delle attività esposte al rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, si è voluto:

- -determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto della ASF, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla ASF;
- -consentire all'Azienda Speciale di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi, mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo Dirigente, ha, quindi, deciso di individuare e nominare l'**Organo di controllo**, i cui compiti e funzioni sono illustrati nel presente documento, dotandolo di **autonomia**:

- > ed indipendenza operativa nei confronti dell'Organo Dirigente della ASF, dei soggetti "Apicali" e loro "Sottoposti";
- > finanziaria, per la definizione e verifica sul corretto funzionamento del Modello;
- di iniziativa nella gestione e amministrazione del Modello organizzativo;
- > nella predisposizione, revisione ed aggiornamento del Modello organizzativo, composto dal Codice Etico, dalle Procedure aziendali e dal Sistema sanzionatorio.

1.2 - Codice Etico

Il Codice Etico esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della ASF nei confronti di tutti i suoi interlocutori; contiene principi e norme di comportamento, mediante le quali si dà attuazione ai principi, che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti di ASF.

Il Codice Etico è adottato volontariamente dall'Azienda Speciale e rappresenta un documento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione che impegna i membri del Consiglio stesso, il Direttore e i Responsabili di divisione o di funzione, nominati dal Consiglio di Amministrazione (di seguito I^NAlta



Direzione"), c.d. "Soggetti apicali" e tutti gli altri dipendenti e collaboratori della ASF, c.d. "Soggetti sottoposti all'altrui direzione".

Sono obbligati all'osservanza del presente Codice Etico i seguenti soggetti:

- a) Presidente del CdA;
- b) componenti del Consiglio di Amministrazione, siano essi amministratori esecutivi e non;
- c) componenti dell'Organo di Revisione: il Collegio dei Revisori legali dei Conti:
- d) Alta Direzione: Direttore Generale;
- e) dipendenti e/o collaboratori della ASF, siano essi dirigenti, impiegati, operai o lavoratori autonomi;
- f) comune di San Giuliano Milanese.

(ciascuno dei soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f, definito come il "Destinatario" o, collettivamente, i "Destinatari").

Tutti i soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f, sono anche interlocutori della ASF.

ASF si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di legittimità, lealtà, correttezza, trasparenza.

I Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad attenersi a tali principi, improntando ad essi i quotidiani comportamenti aziendali.

Tutti coloro che a vario titolo (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con la ASF, sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico nelle parti loro applicabili.

L'Organo di revisione sovrintende al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo, in genere, da parte di tutti i Destinatari, come sopra individuati.

1.3 - Oggetto e scopi della ASF

La ASF, Azienda Speciale, è un Ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese, per l'esercizio unitario ed integrato dei servizi pubblici locali a carattere farmaceutico, socio-sanitario e assistenziale.

La ASF, attualmente gestisce le quattro farmacie comunali di San Giuliano Milanese, i servizi educativi (asili nido e scuole dell'infanzia), e i tre cimiteri cittadini.

La *mission* istituzionale dell'Azienda Speciale nel settore delle farmacie è quello di rispondere ai bisogni di salute e di benessere dei cittadini del Comune con una gestione di tipo pubblico efficiente, etico, professionale, con un impegno per il contenimento dei prezzi con una politica dei prezzi equa per i cittadini. L'impegno



dell'Azienda è orientato alla configurazione delle proprie farmacie come centro di riferimento sul territorio per tutte le tematiche relative alla salute, all'assistenza e all'orientamento farmacologico e socio-sanitario. Le farmacie comunali non sono pertanto solo luogo di dispensazione di farmaci, ma anche centri di servizi relativi alla salute ed al benessere.

Per i servizi educativi, la ASF opera una gestione qualificata sulla base del rispetto delle normative e dei vincoli economici del servizio, costruendo una comunità di famiglie capaci di implementare la coesione territoriale e sociale.

Quanto ai servizi cimiteriali, l'Azienda gestisce le strutture cimiteriali con il fine di preservare e mantenere funzionali i luoghi della memoria dei defunti, con criteri e obiettivi di cura, decoro e rispetto per i dolenti.

1.4 - Rispetto delle norme

La ASF, i destinatari e coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano l'Azienda sono impegnati a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essa operi, il Codice Etico, le Procedure aziendali ed i regolamenti interni.

Qualsiasi violazione delle norme di comportamento e regole contenute nel presente Codice Etico e nelle Procedure aziendali, cui possa conseguire, anche solo potenzialmente, il rischio di commissione dei reati rilevanti previsti dal D. Lgs. 231/01 e di eventuale coinvolgimento dell'ASF, deve essere evitata e, se in corso, sospesa; con contestuale obbligo di tempestiva segnalazione all'Organo di controllo, incaricato di valutarla e di proporre, all'Organo o Funzione competente, l'adozione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare.

1.5 - Un approccio cooperativo verso gli interlocutori

La ASF aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare l'oggetto e scopi della ASF o che hanno, comunque, un interesse al suo perseguimento.

Sono, altresì, interlocutori coloro che compiono investimenti connessi alle attività della ASF e, quindi i clienti, i fornitori e i partner d'affari.

Sono, inoltre, considerati interlocutori tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della ASF.



1.6 - Comportamenti non conformi ad etica

Nella condotta degli affari i comportamenti non conformi ad etica compromettono il rapporto di fiducia tra ASF e i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

Sono antietici, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale.

1.7 - Il valore della reputazione e dei vincoli fiduciari

La buona reputazione è per ASF una risorsa essenziale, anche perché favorisce l'assegnazione da parte del comune di San Giuliano Milanese di ulteriori contratti di servizi e investimenti, la fidelizzazione degli utenti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.

All'interno, essa consente di prendere e attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità. Il Codice Etico contiene, pertanto, l'enunciazione:

- dei principi generali sulle modalità con cui intrattenere relazioni con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), corrispondenti ai valori di riferimento cui la ASF impronta le proprie attività;
- dei criteri di condotta verso ciascun gruppo o tipologia di interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i Destinatari sono tenuti ad attenersi per prevenire ed impedire la commissione di reati rilevanti;
- dei meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e a garantirne il continuo miglioramento e aggiornamento.

1.8 Il valore della reciprocità

I rapporti interni alla ASF e/o con il Comune di San Giuliano Milanese nonché con i Destinatari del presente Codice Etico così come quelli con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, competitors, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali.

Lealtà e correttezza da parte dei terzi dovrà parimenti essere pretesa.



2. PRINCIPI GENERALI

2.1 - Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), la scelta di chiunque operi per conto della ASF, i rapporti con il comune di San Giuliano Milanese, la gestione del personale e/o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, devono tener conto che la ASF non pone in essere, vieta ed impedisce qualsiasi forma di discriminazione in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso dei suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

La ASF si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con gli interlocutori attuali e potenziali, nel rispetto degli obblighi definiti dalla normativa vigente, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, adottando comportamenti non discriminatori. L'obiettivo è essere al servizio del comune di san Giuliano Milanese e dell'utente finale per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con professionalità, cortesia e credibilità.

2.2 - Comportamento nella gestione delle attività

Nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalle direttive della ASF e dal bilanciamento degli interessi del comune di San Giuliano Milanese o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari della ASF, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla posizione ricoperta.

Il Destinatario che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto e scopi ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano, per ragioni anche di solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o essere, o anche solo apparire, influenti sui rapporti, deve informare immediatamente e rispettivamente, per iscritto, il Consiglio di amministrazione e/o il proprio superiore gerarchico nonché l'Organo di controllo.



2.3 - Riservatezza e Utilizzo di informazioni

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla propria o ad altre Entità della ASF o alla loro attività o affari, di cui un Destinatario sia a conoscenza in ragione delle funzioni svolte o, comunque, del rapporto di amministrazione e/o di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e/o lavorativa cui è addetto.

I Destinatari porranno ogni cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni.

In ragione di ciò la ASF tutela la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e/o trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione; in tal caso la ASF si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa di legge.

2.4 - Rapporti con il Comune di San Giuliano Milanese

Il Comune di San Giuliano Milanese è un ente locale che svolge attività nell'interesse dei propri cittadini; agisce in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto dei principi costituzionali e di una articolata disciplina.

Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere, egli necessita, pertanto, di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

La ASF crea le condizioni affinché la partecipazione del Comune alle decisioni di Sua competenza sia diffusa e consapevole, promuovendo la parità di informazione; tutela, inoltre, l'interesse pubblico di cui è portatore il Comune affinché non prevalgano al suo interno interessi particolari.

La ASF si adopera affinché non solo le performance economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore del capitale aziendale, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che il Comune ha assunto con l'investimento dei propri capitali derivanti da fondi pubblici, masi adopera affinché si crei valore pubblico per i cittadini e utenti, secondo tre direttrici principali:

• eliminazione di inutili regole, procedure obsolete e processi inefficaci, con l'obiettivo di promuovere una maggiore "fiducia" nei rapporti con i cittadini, maggiore trasparenza, tempestività di azione, ma anche razionalizzazione dei costi;



- migliorare i servizi offerti, l'organizzazione interna, le tecnologie, la motivazione dei collaboratori per raggiungere più elevati livelli di "efficienza-efficacia" ovvero di economicità;
- costruire una nuova identità positiva fondata sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con un forte focus sull'etica, sulla terzietà e sul senso di "accountability" personale.

La ASF è impegnata nel miglioramento del livello di benessere sociale di una comunità amministrata e del territorio del Comune di San Giuliano Milanese, nel rispetto di una gestione socialmente responsabile, dell'efficienza aziendale e della salvaguardia del patrimonio. Il sistema di corporate governance della ASF è capace di svilupparsi economicamente facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l'innovazione, e la sostenibilità ambientale delle scelte, conformemente a quanto previsto dalla legge e dal Codice di Autodisciplina del Comune. La ASF si propone di operare in modo trasparente e responsabile. In questo senso, predispone apposite procedure per evitare che siano commessi sia reati di tipo societario e si impegna a evitare le asimmetrie informative e a fornire informazioni corrette, accurate e trasparenti al comune attraverso i mezzi di comunicazione appropriati, in modo che essi possano compiere scelte informate e consapevoli. Il dovere della ASF non si esaurisce nello scrupoloso adempimento degli obblighi d'informazione previsti. L'azienda, infatti, è tenuta a rendersi concretamente disponibile come fonte d'informazioni supplementari – anche con riferimento ad attività, risultati, programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e quant'altro d'interesse del comune.

La ASF valuta positivamente la partecipazione del comune, quale attore fondamentale del processo di Pianificazione, Programmazione e Controllo delle linee di indirizzo strategico e operativo al proprio Ente strumentale, nel rispetto dell'articolo 114 del TUEL, dello Statuto, dei regolamenti aziendali.

La trasparenza contabile e finanziaria della ASF si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni. Per ogni operazione è conservata



agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata dell'operazione e dei fatti di gestione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi. Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E'compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Chiunque tra il personale della ASF venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti con le modalità previste nella specifica procedura.

2.5 - Valore delle risorse

La ASF valorizza le proprie risorse, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto e scopi.

In funzione di tale scopo, ASF promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

2.6 - Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità

Nella formalizzazione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni gerarchiche, in special modo con dipendenti e collaboratori, ASF è impegnata a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso.

In particolare, ASF impedisce che l'autorità si trasformi in esercizio del potere, lesivo della dignità e autonomia del dipendente e/o collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei medesimi.

2.7 - Integrità della persona

ASF ritiene prioritari: l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Non sono tollerate, pertanto, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle opinioni e convinzioni personali di ciascuno.

2.8 - Trasparenza e completezza delle informazioni

I Destinatari sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle



alternative e delle conseguenze rilevanti. ASF richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie dell'Azienda di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, salvo informare, quando necessario, l'Organo di controllo sull'uso di esse.

I Destinatari che venissero a conoscenza di falsificazioni nella contabilità o nella relativa documentazione, hanno l'obbligo di riferire al proprio superiore e agli organi di controllo preposti.

Nella predisposizione di contratti, ASF ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

2.9 - Buona fede e correttezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti ed espletati secondo buona fede e correttezza e quanto stabilito consapevolmente dalle parti, evitando qualsiasi indebito vantaggio.

Non è, pertanto, consentito avvalersi di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per rinegoziare i contratti e/o gli incarichi al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore (definito nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5.) si trovi e/o sia venuto a trovare.

2.10 - Qualità dei servizi e dei prodotti

ASF orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela tenendo conto delle richieste che possono favorire un miglioramento continuo della qualità dei prodotti e dei servizi.

In ogni caso, ASF indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi.

2.11 - Concorrenza leale

ASF riconosce il valore e la funzione economica e sociale della concorrenza svolta nei limiti stabiliti dalla legge, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione dominante.

ASF si impegna a denunciare agli organi istituzionalmente competenti, mediante strumenti di "reporting" adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato di cui venisse a conoscenza.

2.12 - Responsabilità verso la collettività

ASF è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera attraverso un rigoroso programma di autoregolamentazione e controllo interno.



2.13 - Sostenibilità ambientale

ASF rispetta le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la sua attività. L'azienda adotta un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo non solo alle esigenze finanziarie ed economiche ma ambientali e sociali degli *stakeholders* con l'obiettivo di conseguire un duplice effetto positivo:

- a) vantaggio competitivo per l'azienda;
- b) uno sviluppo sostenibile per la collettività.

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I

Criteri di condotta in generale

3.1 - Trattamento delle informazioni

Le informazioni riguardanti gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) sono trattate dalla ASF nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, la ASF:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- impegna i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

3.2 - Regali, omaggi e benefici

Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, presenti, regali o altre utilità.

Quanto sopra vale, fatti salvi i presenti di modico valore ricevuti, in via del tutto occasionale, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per presenti, regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 50 Euro. Nel caso di più regali o altre utilità ricevute, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 50 Euro annui.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, presenti, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto



un'attività del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o esercitare attività aziendale propria dell'ufficio ricoperto.

I presenti, regali e le altre utilità comunque ricevuti, fuori dai casi consentiti, vengono immediatamente messi a disposizione di ASF, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini comunitari.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un

interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso.

Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare:

- a) coloro che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;
- b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l'aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza;
- c) coloro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'azienda, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato.

3.3 - Comunicazione all'esterno

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente con le politiche della ASF e nel rispetto dei protocolli di legalità e di trasparenza previsti dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.



I rapporti con la stampa e con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) potranno essere tenuti solo dalle funzioni aziendali a ciò deputate o con l'autorizzazione di queste.

I Destinatari, chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia, ove sprovvisti dei relativi poteri, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione dalle funzioni aziendali preposte al fine di concordarne i contenuti, coerentemente con le politiche aziendali.

Fermo restando quanto sopra, la comunicazione della ASF verso i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5):

- è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi;
- rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale;
- è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni "price sensitive" ed i segreti industriali.

E' evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Sezione II

Criteri di condotta nelle relazioni con i dipendenti e i collaboratori 3.4 - Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti selezionati ed i principi di pubblica selezione.

Le informazioni richieste al candidato sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo.

La ASF, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o pratiche clientelari nelle fasi di selezione ed assunzione.

3.5 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro di diritto privato. È vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, anche autonomo, ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni riguardanti:

le caratteristiche della funzione, delle mansioni e/o dell'incarico da svolgere;



- gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o i criteri di determinazione del compenso;
- le norme e procedure adottate al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività lavorativa e/o all'incarico da svolgere nonché quelle adottate per prevenire la commissione dei reati c.d. rilevanti;
- i contenuti del Codice Etico della ASF, anche tramite consegna di un suo estratto, quale parte integrante della documentazione afferente il rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore in modo che l'accettazione del contratto di lavoro e/o dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione da parte del medesimo delle informazioni suddette.

3.6 - Gestione del personale

La ASF evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dagli interessati e/o su considerazioni di merito.

L'assunzione e/o il conferimento di incarichi sono, anch'essi, stabiliti in considerazione delle competenze e delle capacità; compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti è effettuata dalla competente funzione aziendale coinvolgendo i responsabili, la Direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo.

3.6.1. Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione degli strumenti disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.



La ASF mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare e accrescere le specifiche competenze professionali del personale.

È prevista una formazione periodica impartita in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

3.6.2 Gestione del tempo di lavoro dei dipendenti

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.6.3 - Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nello svolgimento del lavoro e/o dell'incarico, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipendente e/o il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il dipendente e/o il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

3.7 - Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazioni del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove possibile, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

In tali eventualità, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive, la ASF persegue le seguenti finalità:

- le ricadute occupazionali delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuite il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, oggettivamente verificabili, il dipendente può essere assegnato a mansioni e/o incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, purché confacenti all'inquadramento e professionalità posseduti.



3.8 - Sicurezza e salute

La ASF, anche alla luce del d.lgs. 81 del 2008, rispetta e fa rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, diffondendo e consolidando la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'interesse degli altri interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle potenziali situazioni di rischio, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

3.9 - Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la ASF richiede ai medesimi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente e/o collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

Nel caso di trattamento di dati sensibili, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale



sulla protezione dei dati) che integra e modifica il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, la ASF adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

3.10 - Integrità e tutela della persona

La ASF si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

È vietata qualsiasi forma, anche verbale, di molestie sessuali e qualsiasi altro comportamento che possa turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o il collaboratore della ASF che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso, deve segnalare l'accaduto al suo diretto responsabile, che riferirà all'Organo di controllo per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico. Le disparità non sono, tuttavia, considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.11 - Doveri dei dipendenti e dei collaboratori

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e di contratto il dipendente e/o il collaboratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della ASF e comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'attività a lui affidata.

3.11.1. Gestione delle informazioni

Il dipendente e/o il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Egli è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

3.11.2. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti e i collaboratori della ASF sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi.



A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori,
 clienti o concorrenti anche attraverso i propri o altrui familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche per il tramite di un familiare, presso i fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con ASF

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente e/o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile e/o referente, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organo di controllo della ASF, che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza e rilevanza.

Il dipendente e/o il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire e/o risultare in conflitto di interessi con ASF.

3.11.3. Utilizzo dei beni della ASF

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro utilizzo.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori devono:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro assegnati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie della ASF di cui sia in possesso e/o, comunque, disponga;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'azienda. Ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'ASF.

ASF si riserva il diritto di impedire utilizzi non consentiti e/o impropri dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.



Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- utilizzare i mezzi informatici della ASF esclusivamente per ragioni di lavoro di interesse della ASF stessa e per migliorare le proprie conoscenze tecniche inerenti le mansioni e/o incarichi a lui assegnate o affidati;
- evitare l'uso dei mezzi informatici della ASF per visitare siti internet estranei all'attività affidata ovvero immorali e/o contrari alla decenza, o usare tali mezzi per diffondere, senza le prescritte autorizzazioni, informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale della ASF.

Sezione III

Criteri di condotta nelle relazioni con i clienti/utenti

3.12 - Imparzialità

La ASF non discrimina arbitrariamente i propri clienti od utenti.

3.13 - I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti ed utenti della ASF, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio analogo a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5);
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o, comunque, scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti, senza ricorrere a pressioni e/o sollecitazioni e non utilizzando strumenti di comunicazione ingannevoli o non veritieri.

La ASF comunica in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche al contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o vendita dei prodotti;



• esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo ovvero dal Comune di San Giuliano Milanese.

3.14 - Stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori

Lo stile di comportamento dei dipendenti e collaboratori della ASF nei confronti della clientela ed utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Lo stesso vale nei confronti dei colleghi, con cui si lavora per instaurare un clima sereno, costruttivo, di leale collaborazione.

3.15 - Controllo della qualità

La ASF garantisce adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e controlla periodicamente la qualità percepita.

3.16 - Coinvolgimento della clientela

La ASF provvede a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte degli utenti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

E'cura della ASF informare i clienti od utenti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

Per garantire il rispetto di tali standard di comportamento, è attivato un sistema di controllo sulle procedure che regolano il rapporto con i clienti ed utenti.

3.17 - Gestione delle posizioni creditorie

La ASF non abusa delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti od utenti al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità. Nel recupero del credito la ASF agisce secondo criteri oggettivi e documentabili:

- avviando procedure di recupero a partire dalle posizioni creditorie più risalenti;
- informando preventivamente il debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato;
- cercando, in ogni caso, di risolvere tali posizioni in via amichevole.



Sezione IV

Criteri di condotta nelle relazioni con i fornitori

3.18 - Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la ASF, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità

nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza e della par condicio e libera concorrenza.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere all'affidamento di incarichi e/o alla stipula di contratti, adottando nella scelta dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare una concorrenza sufficiente.

Per alcune categorie merceologiche, la ASF dispone di un albo fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso.

Per la ASF sono requisiti di riferimento:

- la disponibilità, opportunamente documentata, di adeguati e idonei mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, knowhow;
- l'esistenza ed effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della ASF lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adequati;
- nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto. La ASF si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori e nel rispetto del Codici dei Contratti, di instaurare rapporti privilegiati (mediante la previsione nei rispettivi capitolati) con tutti i soggetti che adottino regole di comportamento analoghe a quelle adottate dalla ASF con il presente Codice Etico.

3.19 - Integrità e indipendenza nei rapporti

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi dell'evidenza pubblica e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte della ASF, con l'ausilio dell'Organo di controllo.

Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore e/o consulente deve sempre essere preceduta da una selezione ad evidenza pubblica e basarsi su rapporti di estrema



chiarezza, evitando qualsiasi forma di dipendenza gerarchica e/o assoggettamento al potere disciplinare.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto la ASF attua procedure che prevedono, ove possibile:

- una rotazione, di norma, triennale dei dipendenti e/o collaboratori preposti agli acquisti, con contestuale attribuzione ai medesimi di mansioni e/o di incarichi confacenti quelli svolti;
- la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali.

Sezione V

Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

3.20 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

La ASF non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

La ASF non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

È tuttavia consentito cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile all'oggetto e scopi della ASF;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse per finalità di interesse pubblico;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito della ASF e tenendo debitamente conto degli indirizzi del Comune di San Giuliano Milanese.

3.21 - Contributi e sponsorizzazioni

La ASF può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che



siano di elevato valore socio culturale o benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi socio assistenziali, ambientali, medico sportivo, dello spettacolo, dell'arte e progetti riguardanti la salute dei cittadini, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la ASF può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la ASF presta particolare attenzione per evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura.

3.22 - Rapporti con le istituzioni

Ogni rapporto con le istituzioni, anche internazionali, è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della ASF, a rispondere a richieste informali e ad atti di verifica ispettiva o, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per l'Azienda Speciale.

A tal fine, la ASF si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, nazionale internazionale e comunitario;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della ASF in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice della ASF.

3.23 - Antitrust e organi regolatori

La ASF dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni emanate dalle Authority regolatrici del mercato; sia essa la AGCM (Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) che l'ANAC (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione).

La ASF è tenuta ad evitare tutte le iniziative di rilevanza antitrust.

La funzione competente della ASF dà le linee guida in materia di politica della concorrenza e fornisce il necessario supporto al management.



La ASF non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, l'ASF San Giuliano è impegnata a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

4. CONTROLLO INTERNO

4.1 - Il Sistema di controllo interno

La ASF si è dotata di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività aziendali.

Tale Sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il

corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela al comune di San Giuliano Milanese e a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con la ASF.

Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Codice costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che la ASF è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione aziendale, è demandato, insieme all'Organo di Controllo (OdV) e dalla funzione di compliance aziendale, di assicurarne il funzionamento.

4.2 - L'Organo di controllo: l'Organismo di Vigilanza (c.d. OdV).

L'Organo di controllo (OdV) è composto da un membro esterno scelto sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, in possesso delle qualità richieste affinché possa effettuare i compiti assicurando la competenza e professionalità richieste dalla carica ricoperta (con particolare riferimento alla materia legale, contabile e finanziaria).

Il componente dell'Organo di controllo è nominato dal CdA e resta in carica per tre anni, e può essere rinnovato una sola volta.

Il componente possiede requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e onorabilità derivanti dal fatto di non intrattenere né di aver, di recente, intrattenuto, neppure indirettamente, con la ASF o con soggetti legati alla ASF, relazioni tali da condizionarne, in qualsiasi momento, l'autonomia di giudizio.



Non possono ricoprire la posizione di componente dell'Organo di controllo e se, nominati, decadono dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Il compenso annuale del membro dell'Organo di controllo (OdV) è determinato dal CdA.

L'Organo di controllo (OdV) si riunisce periodicamente, di norma, ogni trimestre, salvo casi d'urgenza e/o diverse disposizioni regolamentari assunte dall'OdV con proprio atto.

Delle riunioni è redatto un verbale, trascritto nell'apposito libro, tenuto a cura dell'Organo di controllo (OdV).

L'Organo di controllo (OdV) può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello organizzativo.

L'Organo di controllo (OdV) ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica all'Amministratore Unico la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salvi eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute.

4.3 - Compiti dell'Organo di controllo in materia di attuazione e controllo del Codice Etico

Sono assegnati all'Organo di controllo (OdV) i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- suggerire la revisione del Codice Etico e delle Procedure aziendali, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività aziendali al fine di monitorare ed integrare, laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;



- valutare il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione compliance aziendale della ASF e le relazioni periodiche dello stesso;
- valutare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto del Codice
 Etico, degli standards e delle procedure del Modello organizzativo idoneo a prevenire reati.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, l'Organo di controllo potrà avvalersi della collaborazione della funzione di *compliance aziendale* della ASF e dei Referenti, così come di seguito individuati.

4.4 - Funzioni di Compliance Aziendale della ASF

Il Consiglio di Amministrazione di ASF San Giuliano individua il responsabile della funzione di *compliance aziendale* cui sono assegnati i seguenti ulteriori compiti:

- cooperazione con l'Organo di controllo;
- predisposizione di un piano di lavoro annuale delle attività da implementare e redazione delle relative relazioni periodiche;
- segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico all'Organo di controllo;
- espletamento di specifici incarichi, di volta in volta assegnati dall'Organo di controllo, in funzione del piano di lavoro e delle necessità che si manifesteranno.

4. 5 - Poteri dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo ha il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione nonché ad ogni altro Destinatario della ASF, notizie, informazioni e documenti inerenti l'attività svolta ed ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organo di controllo ha, altresì, il potere di chiedere al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Codice Etico o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Al fine di vigilare sui vertici aziendali, l'Organo di controllo, o un suo componente delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori legali dei conti.

L'Organo di controllo, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organo di controllo.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e degli *standards* e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organo di controllo si coordina con le funzioni competenti presenti



presso la ASF e nomina, per ogni divisione e funzione della ASF uno o più referenti (i "Referenti"). L'Organo di controllo ha facoltà di invitare i Referenti a partecipare alle proprie riunioni al fine di segnalare potenziali e/o consumate violazioni del Codice Etico e degli standards e delle procedure del Modello organizzativo, ovvero fornire altre notizie ritenute rilevanti in relazione alla ASF. I Referenti scelti dall'Organo di controllo hanno - ciascuno entro la divisione o funzione di propria competenza - i seguenti compiti:

- verifica del corretto funzionamento e dell'osservanza del Codice Etico e degli standards e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non coerente con il Codice Etico, gli standards e le procedure del Modello organizzativo.

4.6 - Segnalazioni all'Organo di controllo

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organo di controllo (OdV) notizie relative alla commissione di reati all'interno della società, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

L'Organo di controllo provvede a stabilire per ogni interlocutore (definito nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) dei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

In fase di prima attuazione del Modello, la ASF ha attivato i seguenti canali per le segnalazioni all'Organo di Controllo (OdV) di cui è stata data pubblicità sul sito istituzionale, nella sezione relativa alla pubblicazione del Modello:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo ASF SAN GIULIANO MILANESE, Via G. Marconi 11, 20098, San Giuliano Milanese (MI); avendo cura di specificare che trattasi di corrispondenza riservata diretta all'Organismo di Vigilanza;
- mediante mail all'indirizzo: odv@asfsangiuliano.it

Entrambi i canali assicurano il massimo della riservatezza agli interlocutori che avranno segnalato violazioni al Modello; in particolare, l'indirizzo mail attivo per le segnalazioni è consultabile unicamente dall'Organo di Controllo (OdV), unico a detenere le password per l'accesso; mentre l'indirizzo fisico, ove è possibile ricevere via posta le segnalazioni dirette all'Organo di Controllo (OdV), è predisposto (con indicazione fornita al personale di non aprire la corrispondenza diretta all'OdV) al fine di far giungere all'OdV la corrispondenza in busta chiusa. In alternativa a tali canali di comunicazione, gli interlocutori della ASF (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) sono tenuti a segnalare con qualsiasi mezzo, per iscritto, ogni ipotesi di violazione del Codice Etico all'Organo di controllo



(OdV), il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della società o delle persone coinvolte.

Il CdA della ASF è tenuto a dare piena informazione all'Organo di controllo (OdV) sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.7. Segnalazioni whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179, ha introdotto nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", modificata dal D. Lgs. 10/03/2023, n. 24, pubblicato nella G.U. del 15/03/2023, n. 63, con la quale è stata recepita la Dir. 23/10/2019, n. 1937 UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (c.d. whistleblowers).

I destinatari previsti dal nuovo decreto sono tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici



economici ma anche gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, tra cui rientra anche ASF.

ASF conformandosi alla nuova normativa ha previsto 2 diversi canali di segnalazione, uno interno ed uno esterno - oltre alla possibilità della divulgazione pubblica - che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria.

Il canale di segnalazione interna, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione,

La gestione del canale interno è affidata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, di cui all'articolo 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le segnalazioni possono assumere forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ma anche, su richiesta del *whistleblower*, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

A seguito della segnalazione è previsto il successivo iter procedurale:

- entro 7 giorni dalla presentazione, il RCPT deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni; mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 mesi il RPCT deve fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario ovvero il RPCT.

ASF ha adottato il canale di segnalazione sia interno che esterno sul proprio sito internet nella sezione dedicata "amministrazione trasparente – segnalazioni illecito whistleblowing" – raggiungibile attraverso il link: https://www.asfsangiuliano.it/amministrazione-trasparente/?p=3225 ove sono pubblicate tutte le necessarie informazioni al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati.

ASF nell'intero processo descritto dal D.Lgs. 24/23 assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR.

ASF garantisce la tutela dell'identità della persona segnalante e della riservatezza, proprio per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione, in particolare:



- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale informazione non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- la documentazione inerente ciascuna segnalazione viene conservata da ASF per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- di ogni segnalazione resa oralmente (in colloqui oppure mediante linee telefoniche registrata o meno) è fatta trascrizione con il consenso della persona segnalante; questa deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto;
- la segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati;
- le segnalazioni non possano essere utilizzate per scopi diversi, nè rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del suo consenso espresso;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare, invece, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione mentre occorre il consenso se la stessa sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante;
- la conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- la registrazione delle segnalazioni (in caso di segnalazione effettuata oralmente, mediante linea telefonica o incontro con il personale addetto), previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del RPCT mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, mediante trascrizione integrale, oppure mediante verbale; e che in caso di trascrizione, la



persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Il canale di segnalazione esterna invece è utilizzabile al verificarsi di una delle condizioni indicate:

- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato congegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il *whistleblower* ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna può avvenire attraverso la piattaforma informatica attivata da ANAC, per la quale sono previste le medesime garanzie di riservatezza già indicate per il canale di segnalazione interna.

Un'ulteriore modalità di segnalazione – da ritenersi residuale - è la divulgazione pubblica disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Sono previste però per il soggetto segnalante *le* medesime misure di protezione accordate dal decreto per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo qualora:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ASF adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, che mira a definire le misure per proteggere



i whistleblowers sia dalle ritorsioni dirette (quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia...), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, i "facilitatori", loro clienti o destinatari dei servizi per i rischi di penalizzazioni o boicottaggio).

Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo ed è stata rispettata la procedura definita dal Decreto. Irrilevanti sono i motivi sottesi alla segnalazione. La *ratio* della norma è quella di incentivare il dipendente a segnalare eventuali comportamenti illeciti, senza che lo stesso abbia timore delle conseguenze pregiudizievoli.

È inoltre prevista, come anche nella disciplina precedente, l'inversione dell'onere della prova: la ritorsione si presume posta in essere e l'eventuale danno subito sia conseguenza della segnalazione ed è posto a carico di chi ha compiuto l'atto o il comportamento l'onere di dimostrare che condotte ed atti erano stati era motivati da ragioni estranee alla segnalazione o divulgazione o denuncia.

Costituiscono condotte atte a configurare un comportamento ritorsivo sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimento, misure discriminatorie, dirette o indirette, comprensive anche dei danni reputazionali, "in particolare sui social media".

L'articolo 18 disciplina le misure di sostegno a favore della persona segnalante e legittima l'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all'Anac informazioni e documenti relativi alla segnalazione.

Rimane in capo ad Anac la competenza a ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, ad avviare l'attività istruttoria, a segnalare le fattispecie di competenza agli organismi e ad applicare le sanzioni previste.

Tra le ulteriori misure di protezione vanno collocate:

- la nullità di eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele previste dal decreto;
- un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'art.16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, da prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione;



• viene esclusa ogni altra responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato. Esimente però esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

ASF ha predisposto apposito regolamento interno/procedura di whistleblowing che disciplina l'oggetto e il contenuto della segnalazione, i destinatari, le caratteristiche del canale interno di segnalazione e le ipotesi (residuali) di utilizzo di quello esterno, le forme di tutela della riservatezza e protezione dalle ritorsioni, le modalità di conservazione documentale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonchè la responsabilità del whistleblower.

L'adozione della procedura di *whistleblowing* è formalmente comunicata ai dipendenti.

ASF, inoltre, applicherà il sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al punto 7 del codice etico – che costituisce parte integrante del Modello stesso – nei riguardi di chi si accerterà essere responsabile delle violazioni previste dalla nuova disciplina del *whistleblowing* di cui al D.Lgs n. 24/2023 nonché della specifica procedura/regolamento interno.

Tra queste, sono considerate fonte di responsabilità - sia in sede disciplinare che nelle altre competenti sedi - forme di abuso della predetta disciplina, quali segnalazioni riscontrate come infondate ed effettuate con dolo e colpa grave ovvero manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare la persona denunciata o altri soggetti.

Parimenti, al fine di garantire la tutela del soggetto segnalante, saranno sanzionati gli atti di ritorsione o discriminatori posti in essere nei riguardi di chi abbia effettuato la segnalazione di condotte illecite.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.



5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della ASF.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori della ASF, la Direzione del personale predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organo di controllo, un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

6 - VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'osservanza del Codice Etico, da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, tra cui la disciplina del whistleblowing, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti dalla ASF, verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare, che forma parte integrante del Modello organizzativo della ASF.

7. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la ASF e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i



principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito internet della ASF, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

7.2 Soggetti

Ai dipendenti della ASF risultano applicati i CCNL ConfServizi, Assofarm, Aninsei, Sefit.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della ASF, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la ASF, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la ASF, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di soci lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno della ASF, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Fermi restando gli obblighi in capo alla ASF derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:



- Incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- Incorre nel provvedimento della "multa" (non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione) il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dalla ASF, l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.
- Incorre nel provvedimento della "sospensione" dal servizio e dal trattamento retributivo (periodo non superiore a 5 giorni) il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno alla ASF compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.
- ➤ Incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso" quel lavoratore che adotti, nell'espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.
- Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della ASF di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la



fiducia della ASF nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la ASF .

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

- ✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della ASF di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la ASF ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l'O.d.V. dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'O.d.V. potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.



In ogni caso l'O.d.V. dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

7.4 Sanzioni per i dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti.

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte di consiglieri, di revisori o membri del collegio sindacale, l'O.d.V. informerà sia il CdA che il Collegio dei revisori legali dei conti, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa societaria.

In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato.

Nel caso di inerzia degli organi competenti, sarà compito dell'O.d.V. richiedere l'intervento del Comune di San Giuliano Milanese.

7.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la ASF, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla ASF.



INTRODUZIONE

1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto"), emanato in attuazione della delega conferita con Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle "persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "enti") per specifiche condotte di reato, poste in essere nell'interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall'atto criminoso l'ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell'ente devono ricorrere tre condizioni:

- a) Commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25 ter, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies.1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies, 25 duodevicies del Decreto.
- b) Il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
 - soggetti che occupano una posizione apicale all'interno dell'ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;
 - soggetti in posizione "non apicale"; ossia chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti "apicali"; laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza, da parte dell'ente, degli obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce tutte le volte in cui i sottoposti agiscano per conto dell'ente e nell'ambito dei compiti devoluti.
 - c) Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.



2. I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 terdecies)

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, L. n. 409 del 2001, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, L n. 62/2005, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, Legge n. 146/2006, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, L. n. 9/2013, dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, L. n. 186/2014, dalla legge 22 maggio n. 68 e dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69, dal D.Lgs n. 7 e 8 del 2016, D.Lgs n. 125/2016, dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, L. n. 167/2017, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, D.Lgs n. 21/2018, D.Lgs n. 107/2018, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, D.Lgs n. 195/2021, Legge n. 22/2022, D.Lgs n. 150/2022, D.L. n. 2/2023, D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, D.L. 10.08.2023 n. 105, denominati, per brevità, "reati rilevanti", e sono in particolare:

Art. 24:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]



- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
 [introdotto dal D.L. n. 105/2023]

Art. 24-bis:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
 o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Art. 24-ter:

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)



- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, c. 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]



- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25 bis:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Art. 25 bis. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)



Art. 25 ter:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2021, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Art. 25 quater:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]



- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 3/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dall'art. 302 c.p.capi 1 e 2
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo (L. n. 342/76 art.1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25 *quater* **1**:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Art. 25 quinquies:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]



- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Art. 25 sexies:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Art. 25 septies:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25 octies

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lqs. 195/2021]

Art. 25 octies.1

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di



valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

■ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023]

Art. 25 novies

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)



- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Art. 25 -decies

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Art. 25 -undecies

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Abbandono di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006 art. 255)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)



- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
 [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 25 -duodecies

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Art. 25-terdecies

• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Art. 25-quaterdecies

• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-quinquiesdecies

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)



- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Art. 25-sexiesdecies

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Art. 25 - septiesdecies [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)



- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25 - duodevicies [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Le sanzioni a carico degli enti

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva: il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di \in 258,00 ad un massimo di \in 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadequate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

-commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);

-conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito. Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto contempla una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio. Essa consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati nel Decreto.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;



- adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'organismo di vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

5. L'adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, l'Azienda Speciale (ASF) si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria (31 luglio 2014), approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti.

6. Motivazione dell'Azienda Speciale (ASF) nell'adozione del Modello: Sistema di *Corporate Governance* attuato dall' Azienda.

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti dell'Azienda Speciale (ASF).

L' Azienda Speciale San Giuliano Milanese, è un Ente strumentale del Comune di San Giuliano Milanese, per l'esercizio unitario ed integrato dei servizi pubblici locali a carattere farmaceutico, socio-sanitario e assistenziale. La *governance* è assicurata dall'Organo Amministrativo (il Consiglio di Amministrazione), di nomina del Sindaco del Comune di San Giuliano, che esprime gli indirizzi aziendali strategici.

L'ASF applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

Le scritture relative alla contabilità generale sono tenute in ossequio alle norme



legislative, civilistiche e fiscali, con le modalità più opportune per la rilevazione degli aspetti economici della gestione e la redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali.

I documenti fondamentali sono:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge e dallo Statuto sono approvati dall'Organo Amministrativo e sono trasmessi al Comune di San Giuliano in quanto atti fondamentali della ASF.

Gli Organi dell'Azienda si articolano in:

- 1. organi di indirizzo e controllo:
- a) Il Consiglio Comunale;
- b) L'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2. organi di gestione:
- a) Direttore Generale
- 3. organi di revisione economico-finanziario:
- a) Collegio dei Revisori legali dei conti.

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta. Gli uffici sono articolati secondo i principi della distinzione e complementarietà delle competenze, in modo che sia assicurata la flessibilità in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa è concepita come aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frammentazione fra i vari settori operativi.

I principi di organizzazione, amministrazione e di gestione cui si ispira la struttura sono i seguenti:

1) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;



- 2) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
- 3) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
- 4) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

La struttura organizzativa dell'Azienda si articola in funzioni e settori. Lo staff lavora per funzioni; le linee di produzione dei servizi sono organizzate per settori. Si veda l'Organigramma aziendale (Allegato 1), nonché il Regolamento aziendale del personale, degli uffici e dei servizi.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori della ASF, applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" dell'ASF:

- a) l'Organo Amministrativo;
- b) Il Presidente del CdA;
- c) Il Direttore Generale;
- d) Il Collegio dei Revisori legali dei conti;
- e) Componenti dell'Organismo di vigilanza;
- f) I dipendenti e/o collaboratori;
- g) I soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società;
- h) Il Comune di San Giuliano Milanese e il Sindaco.

L' ASF, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, l'ASF richiederà a tutti i principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività di ASF; nonché tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

L'ASF aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi aziendali dell'ASF, o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.



Il Modello terrà espressamente conto della *mission* dell'ASF, come meglio descritto nel presente paragrafo, consiste nella gestione di servizi pubblici ad essa affidati dal Comune di San Giuliano Milanese.

7. Rispetto delle norme

L' ASF, i soggetti elencati nel precedente punto 6, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi vigenti ed il Modello. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

8. Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti e gli apporti dei soci, la fedeltà degli utenti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato che il Modello chiarisce i particolari doveri dell'ASF nei confronti degli interlocutori, la società propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione della stessa.

Il Modello è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività dell'ASF;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori dell'ASF sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

9. Funzione del Modello

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", e la loro



conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ASF nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall' ASF, in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'ASF intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire all'Azienda, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" della società, ossia delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

10. Struttura del Modello: Parte Generale, Allegati.

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da 13 "Allegati", predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché dal piano triennale in materia di prevenzione corruzione e trasparenza e procedura Whistleblowing.



Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale si articola nel Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale", e nelle Procedure, che inglobano tutta l'attività operativa dell'ASF, individuando anche le relative responsabilità delle figure aziendali coinvolte.

L'allegato "A" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25, ovverosia i reati contro la P.A.

L'allegato "B" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari. L'allegato "C" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

L'allegato "D" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 24 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata, con particolare riguardo al reato di cui all' art. 416 bis c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai reati di cui all'art. 74 del T.U. del D.P.R. 309 del 1990.

L'allegato "E" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta l'ASF nello svolgimento della sua attività nella materia ambientale.

L'allegato "F" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia al delitto di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che punisce l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'allegato "G" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

L'allegato "H" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati tributari di cui al d.lgs 74/2000 e alla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017



(c.d. Direttiva PIF).

L'allegato "I" è sempre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in aggiornamento annuale.

L'allegato "J" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati contro la persona ed in particolare contro i minori.

L'allegato "K" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. *25 decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377 bis c.p.

L'allegato "L" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 24 bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati informatici e trattamento illecito di dati, previsti dagli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater,615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.

11. Analisi del rischio

Sulla base dell'analisi dei rischi svolta della ASF attraverso la metodologia descritta al paragrafo sequente, sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 ter, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies e 25 quinquiesdecies del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 25 bis (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25 bis. 1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25 quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 sexies (abusi di mercato), 25 octies1 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante), 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore, 25-terdecies (razzismo e xenofobia), 25quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), art. 25sexiesdecies (contrabbando), art. 25 - septiesdecies; art. 25 - duodevicies ; giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dall' ASF.

12. Metodologia e analisi dei rischi



La ASF ha proceduto ad effettuare l'analisi dei reati previsti dal Decreto effettuando una mappatura delle attività sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazioni del Modello. Il livello del rischio è stato determinato attraverso la formula:

ESPOSIZIONE = PROBABILITA' x DANNO

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO											
PROBABILITA'											
DANNO		Bassa	1	Medio Bassa	2	Medio Alta	3	Alta	4		
Basso		1 Basso		2 Basso		3 Basso		4 Me	dio		
								Basso			
Medio		2 Basso		4 Medio Basso		6 Medio Bas	so	8 Medio A	lto		
Basso											
Medio		3 Basso		6 Medio		9 Medio Alto)	12 Alto			
Alto				Basso							
Alto		4 Medio Basso		8 Medio Alto		12 Alto		16 Alto			

P = PROBABILITA' D = DANNO

Rosso: esposizione alta

Arancio: esposizione medio alta **Giallo**: esposizione medio bassa

Verde: esposizione inesistente o bassa

La probabilità (P) di violazione del modello viene determinata:

- dal numero di violazioni già registrate;
- dal numero delle operazioni sensibili effettuate
- dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.

Il danno (D) viene determinato:

- dall'entità delle sanzioni irrogate dal decreto nel caso di trasgressioni accertate
- dall'impatto che le sanzioni determinerebbero sullo stato attuale della società;
- dal danno di immagine che la società potrebbe avere nei futuri rapporti economici.



In relazione al livello di esposizione al rischio la ASF ha predisposto le misure indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di proporre, a seconda dei casi e del proprio libero giudizio, misure più articolate per ognuna delle esposizioni considerate.

	SIZIONE	ESPOSIZIONE	ESPOSIZIONE	ESPOSIZIONE	
	NTE O BASSA	MEDIO BASSA	MEDIO ALTA	ALTA	
Misure adottate	 Diffusione del Codice Etico Sottoscrizione dell'informativa 231 Sessione informativa 	 Diffusione del Codice Etico Sottoscrizione dell'informativa 231 Sessione informativa Protocolli o linee guida Audit periodici Pianificati 	 Diffusione del Codice Etico Sottoscrizione dell'informativa 231 Sessione informativa Protocolli o linee guida Audit periodici Pianificati Sanzioni 	 Diffusione del Codice Etico Sottoscrizione dell'informativa 231 Sessione informativa Protocolli o linee guida Audit periodici Pianificati Sanzioni 	

13. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione, pertanto le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

14. Comunicazione e formazione

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori della ASF, la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità



dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

ALLEGATO A - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato è si configura allorquando si commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., mediante artifici o raggiri volti ad ingannare la controparte. La fattispecie è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea. (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. La pena è ridotta quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato, dunque, si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo). Non si configura, dunque, questa fattispecie di reato nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione del reato di peculato, rispetto alla quale il peculato mediante profitto dell'errore altrui costituisce ipotesi marginale e residuale.



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

propria posizione (in ordine alla propria qualità e poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. È parimenti punito il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altra utilità. Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che abbia corrisposto e/o promesso al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio o al terzo da questi indicato.

Poiché la Società svolge attività di pubblico servizio in ragione dei contratti di servizio con il Comune di Montalto di Castro, i Soggetti Apicali responsabili dei singoli servizi nonché i loro sottoposti possono rientrare nella definizione di incaricati di pubblico servizio e, pertanto, essere ampiamente esposti al rischio di commissione del reato in questione.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a esercitare le sue funzioni e/o poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato del pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il Destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri. Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal Destinatario, tuttavia, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano incorse trattative poi non sfociate in un accordo, si ritiene configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti. Se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata. Non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale, tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venire meno ai doveri accettando un'offerta anche minima. La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purché egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violi specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno

Traffico di influenze illecite. (Art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite
con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della
propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli
altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri.

* * *

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o quando la ASF San Giuliano, in qualità gestore di servizi pubblici, agisce in qualità di Soggetto Pubblico.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

 nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

pubblica qualifica l'attività svolta anche dai componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia;

- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore o dell'attività che l'Azienda Speciale si appresta a svolgere, ciascuno dei destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per gli opportuni chiarimenti.

Vengono definite "Aree a rischio" tutti quegli ambiti aziendali in cui i soggetti ivi incardinati, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o in qualità di Ente Pubblico, ovvero che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la stessa o in qualità dello stesso, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto dei rapporti che la ASF San Giuliano intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o in qualità di Ente Pubblico con i Soggetti privati, sono state individuate le seguenti macroaree e sottoaree con relativi uffici, attività e funzioni ritenute più specificamente a rischio:



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

			ESPOSIZIONE AL
AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Collegio dei Revisori Legali dei Conti Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Ufficio Risorse Umane Responsabile Ufficio gare e contratti	Relazioni con il Socio Pubblico; Relazioni P.A; Reperimento di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Elargizioni di finanziamenti, contributi e sovvenzioni; Operazioni di finanziamento; Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi; Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche; Investimenti; Procedure per Acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori; Gestione amministrativa contratti attivi; Gestione amministrativa contratti passivi; Budgetting e reporting; Reporting con Società di revisione – con il Collegio Sindacale; Reporting ad Autorità di vigilanza; Relazioni enti di credito; Gestione risorse Finanziarie Gestione risorse umane Scelta e rapporto con collaboratori esterni /Consulenti	Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Concussione; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione (artt 317, 318 e 319 quater ss. c.p.); Peculato; Abuso d'ufficio; Turbata libertà degli incanti Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Collegio dei Revisori Legali dei Conti Responsabili di Aree e/o Servizi Soggetti sottoposti al ontrollo dai Responsabili di cui sopra	Relazioni con l'utenza; Relazioni con i fornitori; Procedure per Acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori; Gestione contratti attivi; Gestione contratti passivi; Gestione/rendicontazione al Servizio Sanitario vendita farmaci – Servizio Farmacie Comunali; Rendicontazione proventi Parcheggi – Servizio Parcheggi a pagamento; Relazioni con Le Autorità Pubbliche di Controllo;	Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (640, comma 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Concussione; Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione (artt 317, 318 e 319 quater ss. c.p.); Peculato; Abuso d'ufficio; Turbata libertà degli incanti Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	MEDIO ALTA

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini del presente allegato, come aree di attività particolarmente a rischio:

- La predisposizione di procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con le società private o con altri Enti pubblici.



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società in qualità di stazione appaltante.
- La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione).
- La gestione dei beni legati all'attività aziendale.
- La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o di vigilanza.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale.
- Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per scopi diversi da quelli istituzionali, quali ad esempio richieste di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione della ASF San Giuliano, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

3. Destinatari dell'allegato "A" – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

L'allegato "A" si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti ("esponenti aziendali"), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "destinatari").

A carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali, si prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette aree a rischio, per i reati di cui alla presente Parte Speciale, così come sancito anche nella Parte Generale del Modello, ai detti soggetti è fatto divieto in particolare di:

- offrire, promettere ed effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o chiedere, costringere taluno a dare o promettere, accettare promesse, ricevere elargizioni in denaro in qualità di pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o ricevere qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio quando si agisce da pubblico funzionario. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico, artistico o culturale (ad esempio, la



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- effettuare prestazioni in favore dei partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- appropriarsi di denaro o di altri beni di cui si ha la disponibilità per ragioni di lavoro per finalità diverse da quelle cui erano destinati.
- mettere in atto comportamenti di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante artifici o raggiri volti ad ingannare la controparte.
- attuare comportamenti fraudolenti volti a turbare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica ovvero allontanandone gli offerenti.
- attuare comportamenti fraudolenti volti a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione o assume un ruolo di pubblico interesse è tenuta a quanto segue:

i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti di Enti privati, per le suddette aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

- deve essere sempre individuato, all'interno della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente privato con cui si interagisce, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione; e deve essere documentato in forma scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;
- è fatto divieto di utilizzare eventuali percorsi, ancorché leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- gli accordi di associazione con partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni particolari dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute dalla ASF San Giuliano;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura fuori dai casi espressamente previsti dalla contabilità e purché ricevano sempre puntuale contabilizzazione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo a quest'ultimo di relazionare per iscritto con tempestività e compiutezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento; nonché di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica o privata rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1. Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, il direttore (ove nominato), ed i responsabili dei servizi, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o in qualità di esercente un servizio pubblico per le attività con essa svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato per sé e per i sub-responsabili
 delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica
 Amministrazione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da
 espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati
 considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:



PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI: REATI IN DANNO DELLA P.A.

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016
REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
UFF. CIMIT.	
1	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
2	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI
3	PROCEDURA NIDI
4	PROCEDURA FARMACIA
5	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
6	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
7	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
8	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
9	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY
10	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
11	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

ALLEGATO B CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI SOCIETARI

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c. – art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate)

Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69, la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Analogamente, l'art. 2622 c.c. (nel testo riscritto dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015) punisce la medesima condotta di cui all'art. 2621 c.c. ove la condotta sia stata posta in essere in società che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati in Italia e/o in un Paese dell'UE.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali ovvero appartenenti alla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento").

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La condotta si realizza se uno degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti, dietro promessa o ricezione di danaro o altra utilità per sé o per terzi, omettano l'adozione di un atto relativo al proprio ufficio o alla propria funzione, contravvenendo all'obbligo di fedeltà nei riguardi della società. Pene raddoppiate sono previste per le società quotate nei mercati regolamentati nazionali o dell'unione europea. Ad essere punito è altresì il soggetto che promette o abbia promesso denaro od altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori o anche un qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione di uno dei precedenti al fine di fargli omettere un atto relativo al loro ufficio o di contravvenire all'obbligo di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'art. 2635 bis c.c. – introdotto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ed in vigore dal 14 aprile 2017 – punisce chiunque offra agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (sia di società che di enti privati) nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, denaro o altre utilità non dovute, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena si applica anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al secondo comma, la norma punisce anche i casi di sollecitazione per interposta persona qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche in questi casi il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le tipologie i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

La condotta criminosa è commessa da chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e adottato da ASF San Giuliano sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile Ufficio Amministrazione	Politiche di bilancio Strategie aziendali Acquisto partecipazioni in altre società Formazione e tenuta della Contabilità; Incassi e tenuta DI cassa; Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, e di altre comunicazioni sociali Budgetting e reporting Reporting con il revisore/Collegio Sindacale Reporting con le Autorità di controllo Operazioni societarie che possano incidere sulla integrità del capitale sociale	False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) Reati inerenti la funzione delegata	ALTA



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Collegio dei Revisori Legali dei Conti	Controllo e verifica sul rispetto della legge e dello statuto; Controllo e verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Controllo e verifica sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo e verifica sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo contabile; Reporting con le Autorità di controllo Verifica dei dati e dei documenti contabili; Verifica comunicazioni sociali ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; Verifica degli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali; Verifica sulla creazione di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo; Verifica sulla distribuzione di utili o di riserve; Controllo e verifica sull'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni); L'attività di controllo sull'operato dell'amministratore in genere e sulle deliberazioni assunte;	False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) Reati inerenti la funzione delegata	ALTA



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
		False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.);		
		Impedito controllo (art. 2625 c.c.);		
		Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.);		
	Formazione Contabilità Reporting con le Autorità	Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.)		
	di controllo; Formazione dei	Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.);		
Decree his life.	documenti contabili; Fatturazione, sia attiva che passiva; Comunicazioni all'A.U. e all'organo di controllo e revisione; Gestione delle attività di tesoreria; Gestione amministrativa contratti attivi;	Fatturazione, sia attiva dei creditori (art. 2629 c.		
Responsabile Ufficio Amministrazione		Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);	ALTA	
		Gestione delle attività di	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);	
		Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);		
	Gestione amministrativa contratti passivi;	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.);		
		Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);		
		Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)		
		Reati inerenti la funzione delegata		

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni ai soci ed al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ASF San Giuliano (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del Fondo Patrimoniale;
- predisposizione dei prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- la gestione dei rapporti con la società di revisione in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della ASF San Giuliano Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione, anche dietro suggerimento del collegio sindacale e della società di revisione di ASF San Giuliano, soggetti ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

Il presente allegato, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano alla cui osservanza gli Amministratori ed i dipendenti dell'Azienda Speciale sono tenuti

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della ASF San Giuliano:
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella parte generale.



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

3. Destinatari dell'allegato – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "B" sono gli Amministratori, i sindaci e/o organi di controllo contabile, amministrativo-finanziario, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria:
- omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della ASF San Giuliano garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di:



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- e) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli Amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF. CIMIT	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
1	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
2	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
3	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY



PARTE SPECIALE B - MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

4	PROCEDURA FARMACIA
5	PROCEDURA PAGAMENTO E REGISTRAZIONE FATTURA FORNITORI
6	PROCEDURA REGISTRO CORRISPETTIVI
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

ALLEGATO C CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1. La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 septies, 1° comma, D.Lgs 231 del 2001, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81 del 2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; 2) la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi o la sua incompleta adozione; 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 4) il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un elevata concentrazione di sostanze pericolose; 2) nelle centrali termoelettriche; 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive; 4) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; 8) aziende edili con cantieri mobili e temporanei.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di lesioni colpose, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008. La lesione deve considerarsi **grave** (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui: 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 1) una malattia insanabile; 2) la perdita di un senso; 3)



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e di *Governance* adottato da ASF San Giuliano sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale	Attuazione della normativa, delle disposizioni, delle circolari ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che fanno capo al datore di lavoro; Controllo sulle deleghe di funzione;	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

AREA	FUNZIONI A RI- SCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Delegati di funzione (ove nominati); Responsabili di Aree/Servizio; Responsabile del ser- vizio di protezione e prevenzione dei rischi (RSPP); Medico competente; Responsabile dei Lavo- ratori per la Sicurezza (RLS)	Attuazione dei pro- cessi e della nor- mativa vigente in materia di tutela della salute e sicu- rezza nei luoghi di lavoro	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in vio- lazione delle nor- me sulla tutela e sicurezza sul lavo- ro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° com- ma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul la- voro.	MEDIO ALTA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

- Valutazione dei rischi;
- Programmazione della prevenzione;
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi;
- Definizione di adeguate misure di protezione collettive ed individuali;
- Controllo sanitario dei lavoratori in relazione ai rischi;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori;

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione, anche dietro suggerimento del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, nonché dal D.Lgs. n. 81 del 2008, alla cui osservanza gli Amministratori, direttori e/o dirigenti (ove presenti) e dipendenti dell'Azienda Speciale sono tenuti.



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVR) adottato da AFS San Giuliano;
- le norme inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale e nel documento unico di valutazione dei rischi

3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati previsti dall'art. 25 septies.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

 a) assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del DUVR in conformità alla normativa vigente;
- designare il RSPP;



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

b) vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate da ASF San Giuliano siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio
- c) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:
 - scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - impianti ed apparecchiature elettriche;
 - movimentazione manuale dei carichi;
 - utilizzo di videoterminali;

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli Amministratori, i direttori generali ed i dirigenti responsabili delle funzioni (ove nominati), all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.



PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI
PROC.	PROCEDURA NIDI
PROC.	PROCEDURA FARMACIA

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ALLEGATO D CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RI-GUARDO AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

1. La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei delitti di "criminalità organizzata" previsti dall'art. 24 *ter*, avendo riguardo, specificamente, alle fattispecie ivi descritte e riferibili all'art. 416 *bis* c.p. e all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto individuate da ASF San Giuliano, nell'ambito dell'attività svolta, come quelle di più facile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate all'art. 24 *ter* del Decreto.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando tre o più persone commettano delitti al fine di acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per conseguire profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti per sé o altri, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per indurre i soggetti estranei all'associazione ad assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alle pretese ed alle finalità dell'associazione mafiosa.

Gli elementi necessari ed essenziali per la configurazione del reato sono: a) il vincolo associativo; b) la forza di intimidazione ed il conseguente assoggettamento alla stessa; c) le condizioni di omertà.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.

Rientrano in questa categoria tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento o di omertà che caratterizza le associazioni criminali di stampo mafioso.

Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.

In relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. è configurabile anche il cd. "concorso esterno in associazione mafiosa" in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)

Il reato si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, distribuire, trasportare o procurare ad altri le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I del D.P.R. 309 del 1990. Il delitto di associazione, in par-



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ticolare, si configura quando ricorre un vincolo associativo di tipo permanente tra i partecipanti, strutturato in un'organizzazione di carattere stabile volta al compimento di una serie di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

aree e funzioni:			
AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti Direttore Generale	Politiche e strategie commerciali e concorrenziali; Approvvigionamento; Redazione e tenuta elenco fornitori; Rapporti con fornitori; Contabilità Incassi e tenuta cassa Gestione amministrativa e contabile contratti attivi Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Selezione e gestione delle risorse Gestione beni societari Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari e farmaci Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati Rapporti con fornitori Selezione e rapporti con i	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)	MEDIO BASSA



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

partners	
Outsourcing e incarichi pro- fessionali esterni	
Valutazione delle richie- ste da parte di privati	
Definizione tecnica delle proposte contrattuali	
Relazioni P.A.	
Processi cliente	
Gestione commerciale	
Relazioni con clienti privati	

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Gestio- ne Risorse Umane; Responsabile Ufficio Gare e contratti	Approvvigionamento; Redazione e tenuta elenco fornitori; Vigilanza nei rapporti con fornitori; Contabilità Incassi e tenuta cassa Gestione amministrativa e contabile contratti attivi Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Selezione e gestione delle risorse Gestione beni societari Gestione risorse finanziarie Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari e farmaci Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati Rapporti con fornitori	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del	MEDIO BASSA



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Selezione e rapporti con i partners	D.P.R. 309 del 1990)	
Outsourcing e incarichi professionali esterni		
Valutazione delle richie- ste da parte di privati		
Definizione tecnica delle proposte contrattuali		
Processi cliente		
Relazioni con clienti privati		

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabili di Aree e/o Servizi Soggetti sottoposti al controllo dai Respon- sabili di cui sopra	Gestione beni societari Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari Outsourcing e incarichi professionali esterni Valutazione delle richie- ste da parte di privati Relazioni P.A. Processi cliente Relazioni con clienti pri- vati	Associazione per delinquere, nazionale o transnazionale (art. 416, comma 6, c.p.); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nazionale o transnazionale (art. 377-bis c.p.) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.; Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.;	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Responsabili Farmacie Comunali;		Associazione finalizzata al traffico illecito di so- stanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309 del 1990)	ALTA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata sono ritenute le seguenti:

- Rapporti con aziende concorrenti ed operanti nel settore;
- Definizione delle politiche concorrenziali;
- Scelta dei fornitori:
- Controllo sulla qualità e professionalità dei fornitori;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori;
- La predisposizione di procedure di gara o la negoziazione diretta od altre operazioni similari con soggetti privati nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società in qualità di stazione appaltante.
- La gestione di contratti con le società private o con altri Enti pubblici.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.
- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione).
- La gestione dei beni legati all'attività aziendale.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione di ASF San Giuliano al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, alla cui osservanza gli Amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 24 ter del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reati

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli Amministratori, i dirigenti (ove esistenti) ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili diventano soggetti referenti dell'operazione a rischio.

3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016
REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI



PARTE SPECIALE D- MAPPA RISCHI: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

UFF. CIMIT.	
1	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
2	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI
3	PROCEDURA NIDI
4	PROCEDURA FARMACIA
5	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
6	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
7	PROCEDURA PAGAMENTO E REGISTRAZIONE FATTURE FORNITORI
8	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
9	PROCEDURA REGISTRO CORRSIPETTIVI
10	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
11	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

ALLEGATO E CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUAR-DO AI REATI AMBIENTALI

1. La tipologia dei reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ad alcuni dei "reati ambientali" previsti dall'art. 25 *undecies*, in quanto individuate ASF San Giuliano, nell'ambito dell'attività svolta, come quelle di più facile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate all'art. 25 *undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (452-bis c.p.).

Il reato può essere commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (452-quater c.p.)

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, ovverosia: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies.c.p.).

Il reato è commesso da chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, con aumento della pena nel caso in cui deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 3) se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)

Le pene sono aumentate nel caso in cui l'associazione a delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale ed altresì nel caso in cui nell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733-bis. c.p.)

Il reato è commesso da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Scarichi sul suolo (art. 137, comma 11 in combinato disposto con l'art. 103 del D.lgs. 152/2006)

La fattispecie sanzionata si configura allorquando un qualunque soggetto provvede a scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque al di fuori dei corpi idrici superficiali e/o dalle reti fognarie, fuori dai casi consentiti e senza autorizzazione delle competenti autorità amministrative.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11 in combinato disposto con l'art. 104 del D.lgs. 152/2006)

La fattispecie sanzionata si configura allorquando un qualunque soggetto provvede a scaricare nelle acque sotterranee e nel sottosuolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque provenienti dall'attività svolta, fuori dai casi consentiti dalla stessa norma e/o da norme speciali e senza autorizzazione delle competenti autorità amministrative.

Abbandono di rifiuti (art. 255 D.lgs n. 152/2006)

La fattispecie sanziona -fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, - chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/2006).

Il reato è commesso da chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dal codice dell'ambiente. È altresì punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata con aggravio della pena nel caso in cui la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Costituisce reato lo svolgimento di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006)

La fattispecie si realizza ove qualcuno cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ed altresì ove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

nell'ambito del procedimento previsto dal codice dell'ambiente con aggravio delle pene se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4 del D.lgs. 152/2006)

Il reato si configura allorché le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ed altresì ove chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed allorchè si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006)

Il reato è commesso allorché chiunque effettua una spedizione di rifiuti in violazione delle disposizioni del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006)

Il reato si configura allorchè chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 152/2006)

Il reato è commesso ove chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero nel caso in cui taluno inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

La disposizione punisce altresì il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti ed altresì colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

È altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabili di Aree	Scelta dei fornitori; Gestione dei contratti; Reperimento, verifica e controllo delle autorizzazioni amministrative;	Scarichi sul suolo; Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; Inquinamento ambientale (452-bis c.p.). Disastro ambientale (452-quater c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.) (452-octies c.p.);	AL RISCHIO
e/o Servizi Responsabile del Servizio farmaceutico/farmacie Comunali Responsabile del Servizio Cimiteriale Soggetti sottoposti al controllo dai Responsabili di cui sopra	Controllo, verifica e sopral- luogo dei locali ove si svolge l'attività; Gestione commerciale e tec- nica della commessa; Gestione del cantiere Produzione ed erogazione dei servizi Relazioni con gli utenti	Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.); Bonifica dei siti; Abbandono rifiuti, Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei Formulari; Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; Traffico illecito di rifiuti; Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	ALTA



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati ambientali sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, verifica e controllo delle autorizzazioni amministrative;
- Controllo, verifica e sopralluogo dei luoghi ove si svolgono le attività;
- Gestione commerciale e tecnica della commessa;
- Gestione dei rifiuti;
- Produzione ed erogazione dei servizi;
- Relazioni con la P.A.;
- Relazioni con clienti privati;
- Formazione, addestramento e sensibilizzazione dei lavoratori all'ambiente;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo di ASF San Giuliano, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

 a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione ambientale dei luoghi;
- omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione ambientale dei luoghi;
- non attenersi alle procedure amministrative vigenti;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e salubrità dell'ambiente e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano;
- c) assicurare il regolare funzionamento della ASF San Giuliano garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione ambientale previsto dalla legge.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione ambientale dei luoghi;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;



PARTE SPECIALE E- MAPPA RISCHI: REATI AMBIENTALI

 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE
PROC.	PROCEDURA FARMACIA
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA NIDI
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI
PROC.	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
PROC.	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTO E ACQUISTI

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato al Modello e ne costituiscono parte integrante.



PARTE SPECIALE F- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

ALLEGATO F CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUAR-DO ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. La tipologia del reato previsto dal T.U. sull'immigrazione (art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato punito dal T.U. sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) in quanto individuato dall'azienda, nell'ambito dell'attività svolta, come reato di possibile commissione. Si descrive brevemente qui di seguito la predetta fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del Decreto.

<u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</u>

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da



PARTE SPECIALE F- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso di soggiorno irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie sanzionata dall'art. 25 duodecies del d.lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che punisce l'impiego di lavoratori stranieri (provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea)- con particolare aggravio delle pene nel caso in cui tali lavoratori corrispondano ad un numero superiore a tre, ovvero siano in età non lavorativa, ovvero sottoposti a condizioni di sfruttamento – privi di regolare permesso di soggiorno.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile della Gestione Risorse Umane	Ogni funzione relativa e connessa a quella di datore di lavoro; Ogni funzione delegata in materia di lavoro; Selezione e scelta del personale; Gestione dei contratti di lavori; Funzione di controllo del persona- le	Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o dal permesso irregolare	BASSA



PARTE SPECIALE F- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Reperimento, selezione, gestione e controllo del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione di ASF San Giuliano, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, alla cui osservanza gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 duodecies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

 a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla selezione, controllo e gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle attività svolte dall'ASF San Giuliano.



PARTE SPECIALE F- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- impiegare, a qualsiasi titolo, in qualsivoglia attività facente capo alla ASF San Giuliano, anche se di natura occasionale e/o transitoria e/o temporanea, lavoratori stranieri appartenenti a Paesi terzi dell'Unione Europea non muniti di regolare permesso di soggiorno;
- predisporre o comunicare alle autorità dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della situazione giuridica del lavoratore straniero;
- omettere di controllare, sin dal momento della selezione, ed ancor più al momento dell'assunzione, nonché anche durante tutta la fase d'impiego e durata del contratto, il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un regolare permesso di soggiorno;
- omettere di comunicare dati e informazioni relative al lavoratore extracomunitario alle autorità competenti, qualora richiesti dalla normativa vigente in materia di soggiorno;
- non attenersi alle procedure amministrative vigenti;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità, salute e benessere del lavoratore extracomunitario;
- c) non offrire pari condizioni di lavoro al lavoratore proveniente da Paesi extracomunitari;
- d) assicurare il regolare funzionamento della ASF San Giuliano garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sull'impiego e la gestione di tutto il personale ivi incluso quello proveniente da Paesi extra UE.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione del personale;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).



PARTE SPECIALE F- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CON L'IMPIEGO DI LAVORATORI IRREGOLARI

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI
	ASF SAN GIULIANO MILANESE
PROC.	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROC.	PROCEDURA PRIVACY

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

ALLEGATO G CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ARTT. 648, 648 BIS E 648 TER DEL CODICE PENALE)

1. La tipologia dei reati previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale (art. 25 octies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, puniti dal codice penale agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, previsti dall'art. 25 octies del Decreto, in quanto individuati da ASF San Giuliano, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 octies del Decreto.

Ricettazione (art. 648 del codice penale)

Una delle fattispecie sanzionate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 648 del codice penale, che punisce il reato di ricettazione, ovverosia l'attività posta in essere da chiunque acquista, riceve o occulta denaro o cose che provengono da un delitto commesso da altri, o da chiunque faccia da tramite per farle acquisire, ricevere o occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La ricettazione ha come necessario presupposto la commissione di un delitto da parte di altri al quale il ricettatore non ha partecipato; la norma ho lo specifico scopo di impedire che persone diverse da quelle che hanno posto in essere il delitto ne traggano un vantaggio. È richiesto altresì che il ricettatore sia consapevole che la cosa acquistata/ricevuta e/o occultata provenga da un precedente reato.

Riciclaggio (art. 648 bis del codice penale)

L'art. 25 octies del D.Lgs. 231 del 2001 contempla la fattispecie sanzionata dall'art. 648 bis del codice penale, che punisce il reato di riciclaggio, ovverosia le operazioni di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti non colposi, in modo da occultare la loro provenienza delittuosa. Il reato ha come presupposto il compimento di un delitto doloso al quale il riciclatore non ha partecipato. Scopo della norma è evitare che attraverso la "ripulitura" di capitali, beni o altre utilità provenienti da altro delitto si possa "inquinare" il mercato economico-finanziario, trarre un vantaggio, aiutare gli autori dello stesso a procurarsi un profitto o comunque ostacolare le autorità nelle indagini.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del codice penale)

Altra fattispecie sanzionata dall'art. 25 octies del D.Lqs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

sanzionata dall'art. 648 ter del codice penale, che punisce il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Scopo della norma è ancora una volta quello di salvaguardare la "genuinità" del libero mercato da qualunque forma di "inquinamento" proveniente dalla immissione di somme o cose di provenienza illecita nel circuito economicofinanziario.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Ufficio Risorse Umane Responsabile Ufficio gare e contratti	Politiche e strategie commercia- li e concorrenziali; Approvvigionamento; Redazione e tenuta elenco fornitori; Rapporti con fornitori; Contabilità Incassi e tenuta cassa Gestione amministrativa e contabile contratti attivi Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Selezione e gestione delle risorse Gestione beni societari Gestione risorse finanziarie Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di mate- riali, strumenti e macchinari Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati Rapporti con fornitori Selezione e rapporti con i partners Valutazione delle richieste da parte di privati Definizione tecnica delle pro- poste contrattuali Relazioni P.A. Processi cliente Gestione commerciale Relazioni con clienti privati	Ricettazione; Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illeci- ta; Autoriciclaggio	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Revisore Legale/Collegio Sindacale/ Sindaco uni- co (ove nominati) Responsabili di Aree e/o Servizi Soggetti sottoposti al controllo dai Responsa- bili di cui sopra	Definizione del fabbisogno per l'Approvvigionamento; Rapporti con fornitori; Contabilità Gestione amministrativa e contabile contratti attivi Gestione amministrativa e contabile contratti passivi Gestione beni societari Gestione risorse finanziarie Gestione flussi in entrata ed in uscita Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari Valutazione dei fornitori Valutazione delle richieste da parte di privati Definizione tecnica delle proposte contrattuali Relazioni P.A. Processi cliente Gestione commerciale Relazioni con clienti privati	Ricettazione; Riciclaggio; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio	MEDIO ALTA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con clienti privati
- Relazioni con i fornitori
- Relazioni enti di credito
- Incassi e tenuta cassa
- Gestione flussi in entrata ed in uscita



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

Operazioni di finanziamento

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione di ASF San Giuliano, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, alla cui osservanza gli amministratori, direttori, dirigenti (ove esistenti) e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine, gli amministratori, i dirigenti (ove presenti) ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 - In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:
 - compiere, nello svolgimento delle proprie mansioni, qualunque esse siano, atti di acquisizione, ricezione, occultamento di denaro o cose di cui si conosce la provenienza illecita.



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

- compiere operazioni, quali trasferimento o sostituzione, che abbiano ad oggetto denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché impiegare gli stessi in attività economiche o finanziarie.
- omettere di controllare i settori direttivi relativi all'amministrazione, la finanza, gli acquisti e la gestione dei flussi in entrata e in uscita, prestando particolare attenzione alle relazioni, con i clienti privati, i fornitori e con gli enti di credito.
- omettere di comunicare tempestivamente ogni riscontrata ambiguità tanto dei dipendenti quanto dei soggetti esercenti funzioni di direzione nello svolgimento delle proprie mansioni.
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della genuinità del mercato, del denaro e dei beni in esso circolanti;
- c) assicurare il regolare funzionamento della ASF San Giuliano garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sul rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di antiriciclaggio e tutela delle dinamiche economico-finanziarie del mercato.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI
	ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016



PARTE SPECIALE G- MAPPA RISCHI: REATI CONTRO IL PATRIMONIO.

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF. CIMIT.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI E PROCEDURA PER GESTIONE SPESE CON CASSA ECONOMALE
PROC.	PROCEDURA NIDI
PROC.	PROCEDURA FARMACIA
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
PROC.	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY
PROC.	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
PROC.	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
PROC.	PROCEDURA SERVIZIO CAMBIO MONETA E PROCEDURA GESTIONE VERSAMENTO
	CONTANTE
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

ALLEGATO H CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI TRIBUTARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 E DALLA DIRETTIVA UE N. 2017/1371, DEL 5 LUGLIO 2017 (C.D. DIRETTIVA PIF)

1. La tipologia dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dalla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, in quanto individuati da ASF San Giuliano nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto nonché quelle nella Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la

pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Collegio dei Revisori Legali dei Conti Direttore Generale Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Ufficio Risorse Umane; Responsabile ufficio Gare e contratti	Gestione contabilità Gestione fatturazione attiva e passiva Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito Approvvigionamenti di beni e servizi Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni Gestione anagrafica fornitore Gestione rimborsi spesa ai dipendenti Adempimenti fiscali — tributari Predisposizione di di- chiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

funzionali alla ne di tributi i Calcolo obbli butar Gestione ade dichiarativi e d Tenuta e cus scritture conta li Gestione delle ni straoro Cessione e d di asset az	n genere gazioni tri- ie empimenti contributivi todia delle ibili e fisca- e operazio- linarie ismissione	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000);	
Budgetting e Reporting con revisione – co gio Sinda	Società di on il Colle-	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000). Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);	
Reporting ad vigilan Relazioni enti Gestione riso ziari Gestione riso	za; di credito; rse Finan- e	Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto le- gislativo 10 marzo 2000, n. 74); Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto le- gislativo 10 marzo 2000, n. 74);	
		Indebita compensa- zione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con clienti privati
- Relazioni con i fornitori
- Relazioni enti di credito



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- Incassi e tenuta cassa
- Gestione flussi in entrata ed in uscita
- Operazioni di finanziamento
- Gestione contabilità
- Gestione fatturazione attiva e passiva
- Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito
- Approvvigionamenti di beni e servizi
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni
- Gestione anagrafica fornitore
- Gestione rimborsi spesa ai dipendenti
- Adempimenti fiscali tributari
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- Calcolo obbligazioni tributarie
- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali
- Gestione delle operazioni straordinarie
- Cessione e dismissione di asset aziendali

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione di ASF San Giuliano, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano, alla cui osservanza gli amministratori, direttori, dirigenti (ove presenti) e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto:
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti (ove presenti) ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
 - In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo:

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Sede Amministrativa e le funzioni coinvolte nei settori:
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

1. Gestione contabilità

2. Approvvigionamenti di beni e servizi

3. Gestioni rimborsi spese ai dipendenti

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo per i seguenti ambiti:
- gestione della fatturazione e relativa registrazione
- gestione dei pagamenti
- gestione delle note di credito
- gestione degli acquisti, di beni e servizi
- gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- rispettare le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;
- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;
- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
- qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo;
- controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

Inoltre, ai fini preventivi, si ribadisce che:

è assolutamente vietato:

© contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;

autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;

autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;

Il predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;

- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità:
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati;
- nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli standard di controllo e dei principi previsti per le attività sensibili "Approvvigionamenti di beni e servizi e Consulenze e prestazioni professionali" e "Gestione incassi e pagamenti" individuati nella "Parte Speciale A" e nella "Parte Speciale C" alle quali si rimanda.

Per gli Adempimenti fiscali – tributari

Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
- gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
- Il gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

- prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, lva etc.,);
- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

E' inoltre assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli standard di controllo e dei principi previsti per le attività sensibili "Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere" e "Gestione Adempimenti Fiscali- Tributari" individuati nella "Parte Speciale A" e nella "Parte Speciale B" alle quali si rimanda.

4. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI
	ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016



PARTE SPECIALE H - MAPPA RISCHI: REATI TRIBUTARI.

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF. CIMIT.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI E PROCEDURA PER GESTIONE SPESE CON CASSA ECONOMALE
PROC.	PROCEDURA NIDI
PROC.	PROCEDURA FARMACIA
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
PROC.	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY
PROC.	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
PROC.	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
PROC.	PROCEDURA SERVIZIO CAMBIO MONETA E PROCEDURA GESTIONE VERSAMENTO
	CONTANTE
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.



PARTE SPECIALE J- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CONTRO LA PERSONA

ALLEGATO J CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AL REATO DI ADESCAMENTO DI MINORENNI (ART. 609 UNDECIES DEL CODICE PENALE)

1. La tipologia del reato previsto dall'art. 609 undecies del codice penale (art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato di adescamento di minorenni punito dal codice penale all'art. 609 undecies, previsto dall'art. 25 quinquies, in quanto individuato da ASF San Giuliano Milanese, nell'ambito dell'attività svolta, come reato di possibile commissione. Si descrive brevemente qui di seguito la predetta fattispecie contemplata dall'art. 25 quinquies del Decreto.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies del codice penale)

La fattispecie sanzionata dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231 del 2001 coincide con la fattispecie sanzionata dall'art. 609 undecies del codice penale, che punisce l'adescamento di minori di anni sedici, ovverosia il tentativo di avvicinare un minorenne per scopi sessuali conquistandone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet o altri mezzi di comunicazione. Per scopi sessuali si intendono: gli atti di violenza sessuale a danno dei minorenni in tutte le sue forme, quelli di corruzione di minorenni, quelli relativi al reato di pornografia minorile, nonché quelli attinenti al fenomeno di prostituzione minorile. Non è necessario che l'adescamento vada a buon fine, ma per la configurazione del reato è sufficiente il solo tentativo di conquistare la fiducia di un minorenne per fini sessuali.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:



PARTE SPECIALE J- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CONTRO LA PERSONA

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile del personale (in qualità di soggetti tenuti alla sorveglianza ed al controllo) Responsabile dei servizi educativi; Personale adibito ai servizi educativi (quali soggetti attivi)	Selezione e scelta del Personale; Sensibilizzazione e formazione del personale Addetti ai servizi educativi; Coordinatore Addetti P/T Educatrici, Educatori/Ausiliari/e	Adescamento di minorenni (art. 609 undecies del codice penale)	MEDIO BASSA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- funzioni esecutive nell'ambito del servizio educativo per i soggetti a contatto con minori.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno es-sere previste dall'organo amministrativo della ASF San Giuliano Milanese, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF San Giuliano Milanese, alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

 porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 quinquies del Decreto;



PARTE SPECIALE J- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CONTRO LA PERSONA

 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

 a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché del principio generale del buon costume, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi del reato di adescamento di minorenni.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- compiere, nello svolgimento delle proprie mansioni, qualunque esse siano, atti inquadrabili come artifici, lusinghe o minacce nei confronti di soggetti minori di anni sedici;
- impostare il sito internet di ASF San Giuliano Milanese o le reti o i mezzi di comunicazione in modo da consentire l'adescamento di minorenni:
- omettere di controllare i dipendenti addetti alle funzioni esecutive dei servizi educativi, prestando particolare attenzione all'interazione tra essi e gli utenti minorenni dei servizi offerti;
- omettere di comunicare tempestivamente ogni riscontrata ambiguità tanto dei dipendenti quanto dei soggetti esercenti funzioni di direzione nello svolgimento delle proprie mansioni.
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dei minorenni;
- c) assicurare il regolare funzionamento della ASF San Giuliano Milanese garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno da parte delle Autorità sul rispetto delle norme di legge e regolamenti in materia di tutela dei minorenni.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo;



PARTE SPECIALE J- MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI CONTRO LA PERSONA

 d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti:
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano in:

- procedure di monitoraggio e controllo delle attività del personale esercente mansioni a diretto contatto con i minorenni;
- procedura di monitoraggio e controllo dei siti internet e delle altre reti di comunicazione, tramite le quali è possibile creare un contatto con i minorenni;
- procedure di verifica ed ispezione dei luoghi frequentati da minorenni in cui, tramite il proprio personale, ASF San Giuliano Milanese svolge i servizi educativi.

REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE		
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI		
PROC.	PROCEDURA NIDI		
PROC.	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY		

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI:
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ALLEGATO K CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

1. La tipologia dei reati previsti dall'art. 25-decies del D.Lgs n. 231/01 (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2019)

La presente Parte Speciale si riferisce al reato previsto dall'art. 25 decies del Decreto, in quanto individuato da ASF, nell'ambito dell'attività svolta, come reato di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dal suddetto articolo.

1) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RI- SCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Ufficio Risorse Umane Responsabile Ufficio gare e contratti Soggetti sottoposti al controllo dai Responsabili di cui sopra	Tutti i settori e funzioni aziendali	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o ren- dere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	MEDIO BASSA



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della ASF, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF, alla cui osservanza tutti i dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Trattasi di una tipologia di reato "trasversale" che non riguarda un'area aziendale in particolare, ma il rischio si concretizza ogni qualvolta sia coinvolto in un procedimento penale un dipendente o un collaboratore nella veste di indagato/imputato, a prescindere dal suo ruolo in azienda o dal tipo di collaborazione.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 decies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

L' azienda deve predisporre tutte le misure idonee a prevenire i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

In particolare, ai dipendenti e collaboratori è fatto espressamente obbligo di conoscere e rispettare:

- le indicazioni del Codice di comportamento;
- il contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- il sistema organizzativo ed i livelli di responsabilità. Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria è fatto obbligo:
- che i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- che i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- che i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità) l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nell'ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

- 3. Procedure per le aree a rischio
- 3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato, principi di comportamento.



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tutti i Destinatari devono attenersi alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 decies D. Lgs. 231/01;
- evitare di intraprendere, nel corso di procedimenti penali a carico di un qualunque soggetto, azioni illecite che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- per il soggetto imputato in un procedimento penale, di respingere ogni illegittima pressione, da parte di qualsivoglia persona, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:
- informare, nel caso di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza.

Ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel malinteso interesse della società,
 la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere:
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della società:



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- indurre il destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare la normativa;

4. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016
REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'
REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA UFF.AMM.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF. CIMIT.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI E PROCEDURA PER GESTIONE SPESE CON CASSA ECONOMALE
PROC.	PROCEDURA NIDI



PARTE SPECIALE K - MAPPA RISCHI: REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

PROC.	PROCEDURA FARMACIA
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
PROC.	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY
PROC.	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
PROC.	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
PROC.	PROCEDURA SERVIZIO CAMBIO MONETA E PROCEDURA GESTIONE VERSAMENTO CON-
	TANTE
COD. COMP.	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ASF SAN GIULIANO MILANESE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

ALLEGATO L CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

1. La tipologia dei reati previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs n. 231/01 (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs n. 7 e 8 del 2016 e dal D.L. n. 105/2019)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 bis del Decreto, in quanto individuati da ASF, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dal suddetto articolo.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.):

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Pertanto i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema:
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La suddetta fattispecie si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il proseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.):

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.000,00 a 10.000,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater. Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici. Pertanto sono punite tali condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.000,00. Tale reato si realizza quando qualcuno si procuri, produca, riproduca importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Questo reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi.



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.):

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater 4. La condotta vietata è pertanto costituita dalla mera installazione delle apparecchiature quando le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.):

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.):



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.):

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di sistemi informatici o telematici di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Consiglio di Amministrazione Direttore Generale Responsabile Ufficio Amministrazione Responsabile Ufficio Risorse Umane Responsabile Ufficio gare e contratti Soggetti sottoposti al controllo dai Responsabili di cui sopra Responsabili di Aree e/o Servizi Settore Farmacia Settore nidi Settore servizi educativi Settore servizi cimiteriali	Sistema informativo Progettazione e gestione dei sistemi informatici Sicurezza logica e fisica dei sistemi informatici	Art. 491-bis c.p Art. 615-ter c.p. Art. 615-quater c.p. Art. 615 quinquies c.p. Art. 617 quater c.p. Art. 635 bis c.p. Art. 635 ter c.p. Art. 635 quater c.p. Art. 635 quater c.p.	MEDIO ALTA



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della ASF, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da ASF, alla cui osservanza tutti i dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Le attività della ASF nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 24 bis del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

Ai fini della prevenzione le norme generali devono dare attuazione a quanto segue:

 devono essere definiti processi adeguati alle dimensioni aziendali ed ai profili di operatività della società;



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una username e password personale;
- bisogna assicurarsi che i terminali devono oscurarsi o scollegarsi dopo un periodo di inattività;
- l'utenza ed il profilo di accesso attribuito all'utente siano periodicamente rivisti per verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno portato alla relativa attivazione;
- se necessario e/o tecnicamente possibile, le attività ritenute maggiormente critiche sono "registrate" in opportuni log, regolarmente ispezionati per garantire che gli utenti effettuino solo le attività per cui sono stati autorizzati.
- i backup dei dati residenti sui server siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- funzioni "privilegiate" devono essere concesse solo se ne esiste una reale necessità, sulla base di un'esigenza specifica e il loro utilizzo deve essere controllato;
- devono essere definiti dei controlli sulle applicazioni di sistema per verificare che non vi siano state delle modifiche non autorizzate;
- agli utenti deve essere fornita un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato, principi di comportamento.

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, dipendenti all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della strumentazione informatica della ASF devono attenersi alle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e, in generale, alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password, secondo le regole indicate dalla società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla ASF per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di guest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale dei Sistemi Informativi;
- introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione della Direzione o altra funzione responsabile;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili.

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate;
- rispettare la normativa;

4. Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

REG. ACQ	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E/O AFFIDAMENTO DI LAVORI ADOTTATO IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 50/2016
REG. PERS	REGOLAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
REG. FIN.	REGOLAMENTO DI FINANZA E CONTABILITA'



PARTE SPECIALE L - MAPPA RISCHI: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

REG. FAR	REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI
REG. CASSA	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI AMMINISTRATIVI
UFF.AMM.	
UFF. CIMIT.	REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE UFFICI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PROC.	PROCEDURA SERVIZI EDUCATIVI E PROCEDURA PER GESTIONE SPESE CON CASSA ECONOMALE
PROC.	PROCEDURA NIDI
PROC.	PROCEDURA FARMACIA
PROC.	PROCEDURA SERVIZI MANUTENZIONE
PROC.	PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI
PROC.	PROCEDURA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
PROC.	PROCEDURA UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
PROC.	PROCEDURA GESTIONE PRIVACY
PROC.	PROCEDURA PER RICHIESTA MATERIALE
PROC.	PROCEDURA UTILIZZO SCHEDA CARBURANTE
PROC.	PROCEDURA SERVIZIO CAMBIO MONETA E PROCEDURA GESTIONE VERSAMENTO
	CONTANTE
1	

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.